

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 3.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare monumentale della città di Venezia. Proroga del termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 1974.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 18 gennaio 1974

Tomelleri